



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 10 del 26/04/2023

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) NEL COMUNE DI ARGELATO PER L'ANNO 2023

presso la Sala Consiliare del Municipio alle ore 19:00 del seguente giorno mese ed anno:

26 aprile 2023

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24 dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

MUZIC CLAUDIA	P	TOLOMELLI CLAUDIO	P
CARPANI LUISA	P	BRAGA ELENA	P
TESCARO LORENZO	P	LIU GIOIA	A
MOTTA LINDA	P		
QUARANTA GIUSEPPE	P		
CREMONINI MAURA	P		
BERGAMINI MANUEL	P		
CEVOLANI WILLIAM	P		
ZANELLATI MARTINA	P		
TOLOMELLI ANDREA	A		

Assume la presidenza MUZIC CLAUDIA, Sindaco.

Partecipa il DOTT. MAZZA FAUSTO Segretario Generale.

Il sindaco, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:

1. BRAGA ELENA
2. BERGAMINI MANUEL
3. QUARANTA GIUSEPPE

**OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) NEL COMUNE DI
ARGELATO PER L'ANNO 2023**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 20.12.2022, con la quale si è provveduto ad approvare il Documento unico di programmazione sezione strategica 2019/2024 e sezione operativa 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 20.12.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 20.12.2022 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 – parte contabile";
- la deliberazioni di Giunta Comunale n. 4 e n. 5 del 30.01.2023 avente ad oggetto, rispettivamente "Approvazione del Piano della Performance – Piano Dettagliato Degli Obiettivi 2023/2025" e "Approvazione del P.I.A.O. – Piano Integrato di Attivita' ed Organizzazione 2023/2025 del Comune di Argelato"

Premesso che la legge di stabilità 2014, legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che era composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili esclusa abitazione principale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), che, al comma 738, ha disposto l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, ferme restando quelle riguardanti la TARI, come indicato dal successivo comma 780 della stessa legge;

Dato, quindi, atto che la Tari continua ad essere disciplinata dalla L. 147/2013;

Considerato che l'articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147:

- al comma 639 istituisce, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- al comma 651 stabilisce che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- al comma 683 prevede l'approvazione delle tariffe TARI da parte del consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- al comma 702 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto altresì il Decreto-Legge n. 228/2021 (cd. D.L. "Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, all'art. 3, co. 5-quinquies stabilisce che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data

successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Viste le deliberazioni/determinazioni assunte da ARERA ed in particolare:

- n. 443/2019: “Criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e nuovo metodo tariffario (MTR)”;
- n. 444/2019: “Contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e rimando della regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione”;
- n. 2/2020: “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti”;
- n. 57/2020: “Semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti”;
- n. 238/2020: “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- n. 493/2020: “Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”;
- n. 138/2021: “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- n. 363/2021: “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” reca disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025. Ai sensi del MTR 2 la determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti è effettuata sulla base del relativo aggiornamento biennale;
- n. 2/2021: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 459/2021: “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- n. 15/2022: “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Dato atto che non è stata condotta sul territorio una campagna di pesatura puntuale dei rifiuti;

Dato atto che:

- con propria precedente deliberazione, in questa seduta consiliare, si è preso atto del Piano Economico Finanziario del servizio smaltimento rifiuti predisposto da ARERA, per il Comune di Argelato per l'anno 2023;
- i costi totali del suddetto Piano Economico Finanziario sono pari ad €. 1.931.048,00 e sono suddivisi in parte fissa e variabile come di seguito:

COSTI FISSI	754.095	
COSTI VARIABILI	1.176.953	
TOTALE		1.931.048

Considerate le seguenti entrate del servizio, diverse dalla Tari ordinaria, previste nel bilancio di previsione anno 2023:

- contributo MIUR per edifici scolastici di €. 5.158,00;
- contributo Atersir per Comuni virtuosi pari ad €. 15.000,00;
- recupero evasione €. 65.000,00.

Dato atto che bisogna, pertanto, prevedere un'entrata relativa al tributo Tari pari ad €. 1.845.890,00;

Considerato che:

- il MTR-2 prevede una diversa classificazione dei costi con rilevante aumento dei costi variabili rispetto ai costi fissi;
- l'art. 3 del metodo consente, fin dalla sua prima applicazione, una variazione graduale dei costi con l'applicazione di un incremento massimo dei costi variabili del 1,2% rispetto all'anno precedente
- per quanto esposto i costi complessivi del servizio, da considerare ai fini della determinazione della tassa sono così suddivisi:

COSTI FISSI	1.033.333	
COSTI VARIABILI	812.557	
TOTALE		1.845.890

Dato atto che la L. 147/2013:

- al comma 652 dispone che "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1...";
- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36";

Ritenuto, per il calcolo delle tariffe per le utenze domestiche:

- di applicare il Ka (coefficiente di produzione rifiuti per l'attribuzione della parte fissa) prefissato dalla tabella 1a del D.P.R. n. 158/1999 per il Nord Italia;
- di differenziare il Kb (coefficiente di produzione rifiuti per la parte variabile della tariffe) che tiene conto del numero dei familiari, al fine di rendere più progressivo il passaggio ad un sistema di tassazione che sposta in modo marcato il carico verso le famiglie più numerose;

Ritenuto, per il calcolo delle tariffe per le utenze non domestiche di far riferimento, per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa, ai coefficienti potenziali di produzione Kc e Kd determinati dall'allegato C al D.P.R. 158/99, e precisamente a quelli stabiliti per il Nord Italia, applicando ad alcune categorie particolarmente svantaggiate una riduzione dei coefficienti nei limiti del 50% del minimo.

In particolare si fa riferimento alle seguenti categorie:

22 - Ristoranti trattorie osterie pizzerie mense pub - Kc min. ridotto del 28,10% e Kd min. ridotto del 32,10%;

23 - Mense birrerie e hamburgerie - Kc min. ridotto del 17,50% e Kd min. ridotto del 22%;

27 - Ortofrutta pescherie fiori e piante pizza al taglio – Kc e Kd min. ridotti del 40%;

Rilevato che per quanto attiene l'utenza Centergross è opportuno rimarcare che per la stessa è stato definito il coefficiente di parte fissa Kc, sulla base di analisi effettuate direttamente dal gestore del servizio smaltimento rifiuti, e non il coefficiente di parte variabile Kd in quanto per tale utenza non viene svolto alcun servizio di smaltimento rifiuti e la stessa opera in proprio, partecipando esclusivamente alla copertura dei costi fissi;

Visto quindi l'allegato tecnico (allegato A) alla presente deliberazione che indica i coefficienti attribuiti alle diverse categorie di utenze, domestiche e non;

Dato atto che le tariffe sono indicate nell'allegato B alla presente deliberazione e sono determinate sulla base del Piano Economico Finanziario predisposto da Arera e delle banche dati dei contribuenti e sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2023, come sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla tassa verrà applicato il tributo, di competenza della città metropolitana, per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, definito con atto del sindaco della città metropolitana di Bologna n. 247 del 15.11.2022, nella misura del 5% della tassa complessiva;

Dato atto che le rate di versamento della TARI e relative scadenze sono indicate all'art. 23 del regolamento del tributo e qui si riportano a solo titolo informativo e sono le seguenti:

- **prima rata: 31 maggio 2023;**
- **seconda rata: 02 dicembre 2023;**
- **rata unica per versamento in un'unica soluzione dell'intero importo: 31 maggio 2023.**
- **rata a conguaglio: 31 maggio 2024**

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL da parte della responsabile del settore finanziario

Visti inoltre:

- il vigente regolamento Tari;
- il D.p.r. 158/1999;
- la L. 147/2013;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Udita la relazione del Sindaco Presidente, riportata nel verbale di seduta;

Udito l'intervento del Consigliere Tolomelli Claudio, riportato nel verbale di seduta;

Con n. nove voti favorevoli, n. due astenuti (Gruppo Fare Argelato: Consiglieri Tolomelli Claudio, Braga), espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa e che quivi si intendono integralmente riportati:

1. di approvare i coefficienti Ka e Kb, relativamente alle utenze domestiche, e Kc e Kd relativamente alle utenze non domestiche, come indicato in premessa e specificato nell'allegato tecnico (allegato A) alla presente deliberazione;
2. Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023, come da prospetto allegato "B" alla presente deliberazione di cui è parte integrante;
3. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dalla manovra tariffaria del PEF 2023;
4. Di disporre, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, che il presente provvedimento, ai fini della sua efficacia, venga inviato per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
5. di dare atto che alla tassa verrà applicato il tributo, di competenza della città metropolitana, per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, definito con atto del sindaco della città metropolitana di Bologna n. 247 del 15.11.2022, nella misura del 5% della tassa complessiva;
6. di dare atto che le scadenze di pagamento sono indicate all'art. 23 del regolamento Tari approvato in data odierna e sono di seguito riepilogate:
 - **prima rata: 31 maggio 2023;**
 - **seconda rata: 02 dicembre 2023;**
 - **rata unica per il versamento in un'unica soluzione dell'intero importo: 31 maggio 2023.**
 - **rata a conguaglio: 31 maggio 2024**
7. con successiva e separata votazione, con n. nove voti favorevoli, n. due astenuti (Gruppo Fare Argelato: Consiglieri Tolomelli Claudio, Braga), espressi nei modi e forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi ed effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI ARGELATO

Città metropolitana di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 10 del 26/04/2023

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) NEL COMUNE DI ARGELATO PER L'ANNO 2023

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
dott.ssa MUZIC CLAUDIA**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAZZA FAUSTO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).